

Disciplina contrattuale: interpretazione

La clausola di polizza, inserita nelle condizioni generali predisposte dall'assicuratore, che preveda la "decadenza" dell'assicurato dal diritto all'indennizzo per il caso in cui ometta di comunicare la stipulazione di altro contratto di assicurazione per il medesimo rischio, ma non consenta di stabilire se le parti abbiano inteso rifarsi al principio di cui all'art. 1910, secondo comma, cod. civ., circa la perdita dell'indennizzo per la sola ipotesi di omissione dolosa, ovvero derogare a tale norma, prescindendo dal dolo, resta soggetta al criterio ermeneutico fissato dall'art. 1370 cod. civ., con conseguente soluzione del dubbio interpretativo in senso sfavorevole all'autore della clausola medesima.

Sez. I, sent. n. 3357 del 05-06-1985, Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia c. Di Mauro (rv 441027).